

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 17/07/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 9 luglio 2014, n. 169

Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari. Accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., di una CRAP sita in Adelfia (BA) alla Via Sabotino n. 5/B.

Il Dirigente di Servizio

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/9/2013 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;

in Bari, presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 3, lettera c) punto 4) della L. R. 28/05/2004 n. 8 e s.m.i. - "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private", ha disposto che la Regione con Determinazione Dirigenziale provvede al rilascio dei provvedimenti di accreditamento delle strutture sanitarie.

La L.R. n. 1/2005, all'art. 16, comma 1, lettera j), ha aggiunto all'art. 29 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. il co. 5 bis, il quale dispone che "Le strutture di cui al R.R. n. 7/2002 che hanno operato in regime di convenzione con le unità sanitarie locali (USL), sulla scorta di atti autorizzativi di quest'ultime, in conformità alla programmazione definita dai dipartimenti di salute mentale, devono essere considerate, a tutti gli effetti, autorizzate all'esercizio dell'attività".

La L.R. n. 26/2006, all'art. 12, comma 1, lettera k) ha aggiunto all'art. 29 della L.R. n. 8/2004 il comma 4 bis, poi soppresso dall'art. 4, comma 1, lettera a) della L.R. n. 14/2013, il quale disponeva che "Le strutture e i professionisti autorizzati e/o transitoriamente accreditati, individuati in applicazione dei fabbisogni determinati dai regolamenti regionali di cui all'art. 3, in caso di necessità di adeguamento ai requisiti strutturali di cui al regolamento regionale 13 genn. 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), sono autorizzati al trasferimento definitivo e/o alla realizzazione di nuove strutture nell'ambito della stessa AUSL, secondo le vigenti procedure autorizzative. Il trasferimento non comporta la sospensione né la revoca dell'accreditamento transitorio, che deve intendersi valido ed efficace fino all'acquisizione dell'accreditamento istituzionale. (...)".

II R.R. n. 18 del 30/7/2009 ha disposto, all'art. 1, comma 2, quanto segue:

"Le strutture e i professionisti che intendono effettuare il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture, devono assicurare, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, che:

- 1. Il trasferimento definitivo e/o la nuova realizzazione deve avvenire nell'ambito dello stesso territorio coincidente con quello del Distretto Socio Sanitario;
- 2. Il trasferimento può aver luogo con preavviso non inferiore a giorni sessanta;
- 3. Il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture al di fuori dell'ambito territoriale coincidente con il Distretto Socio sanitario può essere effettuato solo previa acquisizione di apposita autorizzazione da parte della Regione Puglia, su parere dell'Azienda Sanitaria locale competente, analizzati i requisiti di fabbisogno distrettuale".

La L.R. n. 14 del 17/6/2013 ha apportato modifiche e integrazioni alla L.R. n. 8/2004 in materia di trasferimento definitivo in altra sede di strutture sanitarie e socio sanitarie autorizzate e/o accreditate, tra l'altro abrogando il sopra citato R.R. n. 18 del 30/7/2009, ma stabilendo altresì, con l'inserimento all'art. 29 del comma 6 ter, che "Le procedure di trasferimento definitivo delle strutture sanitarie e sociosanitarie ancora in corso alla data dell'entrata in vigore del presente comma, restano disciplinate dalle norme previgenti in materia. L'accreditamento nella nuova sede in occasione delle suddette procedure non costituisce nuovo accreditamento anche ai sensi e per gli effetti del comma 32 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (...)".

La L.R. n. 4/2010, all'art. 12, comma 1, recependo quanto stabilito dalla Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010), ha disposto che la data fissata al 31/12/2009 per la cessazione dei provvisori accreditamenti dall'art. 36, co. 1 della L.R. n. 10/2007, fosse rinviata al 31/12/2010.

Successivamente, l'art. 1, co. 35 della L. 10/2011, recepito all'art. 1, punto 1, lettera a) della L.R. n. 5 del 5/2/2013, che ha modificato il predetto art. 12, comma 1, della L.R. 4/2010, ha previsto un'ulteriore

proroga del predetto termine per la cessazione degli accreditamenti provvisori di alcune tipologie di strutture sanitarie e socio-sanitarie private, fra cui quelle di riabilitazione psichiatrica, al 31/12/2012. Il medesimo art. 12 della L.R. n. 4/2010 prevede, ai commi 2 e 3, rispettivamente:

- che tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie private diverse da quelle ospedaliere e ambulatoriali, che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano superato positivamente la fase del provvisorio accreditamento di cui all'articolo 36 della I.r. 10/2007, a partire dal 1° gennaio 2013 accedono alla fase dell'accreditamento istituzionale, purché in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al regolamento regionale 3/2005;
- che l'accesso alla fase di accreditamento istituzionale di cui al comma 2 avviene previa presentazione di apposita istanza contenente l'autocertificazione, resa ai sensi di legge, circa il possesso dei requisiti strutturali e tecnologici previsti dal.

Infine, la Legge n. 15 del 27/2/2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative", all'art. 7 (Proroga di termini in materia di salute), ha inserito il comma 1-bis, il quale dispone che "All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. (...)".

Il Legale Rappresentante dell'Ente EPASSS di Bari, ora Fondazione EPASSS, con nota prot. n. 1425B2 del 13/7/2009, "premesso che:

- la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica attualmente ubicata in Via Benedetto XIII n. 19 è gestita dall'E.P.A.S.S.S. in rapporto di convenzione con l'attuale A.S.L. BA, in attuazione della convenzione con la Provincia di Bari n. 23689 del 13/12/1982 e della delibera del Direttore Generale della ex Az. U.S.L. BA/4 n. 1656 del 12/7/2001;
- la CRAP, accreditata transitoriamente ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Legge n. 724/1994, è in regime di provvisorio accreditamento a far data dal 01/01/2008;
- la CRAP è autorizzata all'esercizio dell'attività in base a quanto stabilito dall'art. 29, co. 5 bis della L.R. n. 8/2004 (...);
- l'immobile di via Benedetto XIII n. 19, sede della CRAP, sin qui rispondente ai requisiti strutturali della D.C.R. n. 244/'97, non è adeguabile ai requisiti strutturali previsti dal Reg. Reg. n. 7/2002 e dal Reg. Reg. n. 3/2005;
- è stato acquisito un nuovo immobile sito nel Comune di Adelfia in via Sabotino n. 5/B, che possiede i requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente;
- la legge Regionale n. 8 del 28/05/2004 (...) stabilisce all'art. 29, comma 5, che "in caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali per l'adeguamento ai requisiti prescritti, le strutture di cui al R.R. 7/2002, considerando positiva la compatibilità con il fabbisogno complessivo, sono autorizzate alle relative modifiche o al trasferimento definitivo, nell'ambito della AUSL dove è ubicata la struttura autorizzata.....";
- la legge Regionale n. 8 del 28/05/2004, prevede all'art. 24, comma 2 bis, che "ai fini della riduzione delle liste di attesa, le strutture di cui all'art.5, comma 1, lett. a), n.1.2,..., possono presentare domande di accreditamento istituzionale unitamente alla domanda di autorizzazione, fermo restando il rispetto del fabbisogno individuato nel regolamento di cui all'art.3.";

ha chiesto, ai sensi dell'art. 29, comma 4 bis e comma 5, e dell'art. 24, comma 2 bis della L.R. 28/05/2004 n° 8 e s.m.i., "il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento definitivo, dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale nel Comune di Adelfia alla Via Sabotino n. 5/B, per la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica, attualmente ubicata nel Comune di Bari alla Via

Benedetto XIII n. 19", con dotazione di n. 16 posti letto.

In allegato all'istanza il Legale Rappresentante ha trasmesso, tra l'altro:

- copia della Convenzione tra la Provincia di Bari e l'A.C.L.I. Provinciali di Bari, n. 23689 di rep. del 13/12/1982, per la gestione della Casa alloggio Villa Brunetti;
- copia della nota prot. n. 19152 del 15/9/99, con cui il D.G. AUSL BA/4 dichiarava che: "tra la Az. USL BA 4 (ex USL BA 11) e l'E.P.A.S.S.S. (Ente Provinciale ACLI Servizi Sociali e Sanitari), (...) esistono formali rapporti di convenzione per la riabilitazione di soggetti con disagio psichico, ammessi dal DSM, in trattamento presso le sottoelencate strutture:
- 1) Comunità Riabilitativa a Elevata Intensità Assistenziale Psichiatrica di Via Benedetto XIII n. 19/21, Bari, (Casa alloggio ex Via Pasubio, ex Villa Brunetti) convenzione ACLI-Amministrazione provinciale num. di repertorio 23689 del 13/12/1982, recepita dalla ex USL BA 11, su notificazione dell'Amministrazione provinciale, con nota prot. n. 11440/1 del 7/11/1985, ai sensi della Legge Reg.le 33/85;

(...)

Le su indicate strutture EPASSS, tuttora operanti nel territorio di questa AUSL, adeguate ai requisiti previsti nel Regolamento Regionale n. 244/97 - come da delibera Az. USL BA 4 n. 2514 del 6/8/99 - trovansi nelle condizioni riconosciute dalla deliberazione di Giunta regionale n. 3841 dell'1/10/98 e, pertanto, operano in regime di accreditamento automatico.";

- copia della Deliberazione n. 1656 del 12/7/2001 con cui il D.G. della ASL BA/4 impegnava la spesa corrispondente a ulteriori n. 9 posti letto in strutture riabilitative psichiatriche tra cui, come indicato nell'allegato n. 1 alla Deliberazione, anche la CREIAP di Via Benedetto XIII n. 19/21 gestita dall'Ente EPASSS
- copia della nota prot. n. 2897/A3 del 20/12/2007 con cui la Fondazione EPASSS, in data 20/12/2007, ha chiesto all'Assessorato alle Politiche della Salute l'accesso alla fase di "provvisorio accreditamento".

Considerato che la richiesta in oggetto, inoltrata dalla Fondazione EPASSS con la citata nota prot. n. 1425B2 del 13/7/2009, era riferita ad un trasferimento al di fuori del Distretto Socio Sanitario di appartenenza della struttura, il Servizio APS, con nota prot. n. A00-081/4995/Coord del 4/11/2010, ha chiesto al Direttore Generale e al Direttore del DSM ASL BA di esprimere parere ai sensi dell'art. 1, co. 2, punto 3 del R.R. n. 18/2009, analizzati i requisiti di fabbisogno distrettuali, circa il trasferimento della CRAP EPASSS dal Comune di Bari, Via Benedetto XIII n. 19, al Comune di Adelfia, alla Via Sabotino n. 5/B.

A seguito della nota prot. n. 195766/1 del 10/11/2010, con cui il Direttore Generale della ASL BA ha espresso parere favorevole al trasferimento della CRAP in oggetto, il Servizio APS, con nota prot. n. A00-081/5683/Coord del 3/12/2010, ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ai sensi dell'art. 8, co. 5 e 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi previsti dal R.R. n. 3/2005 per la tipologia di attività di riabilitazione psichiatrica.

Posto che il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, con nota prot. n. 69552 del 21/4/2011, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio nella sede di Via Sabotino n. 5/B, Adelfia, il Servizio APS, con Determinazione Dirigenziale n. 152 del 26/5/2011, ha rilasciato alla Fondazione EPASSS di Bari l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento definitivo della CRAP nella nuova sede sita nel Comune di Adelfia alla Via Sabotino n. 5/B, con dotazione di n. 14 posti letto.

Successivamente questo Servizio, con nota prot. n. A00-081/4578/Coord del 23/11/2011, ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ai sensi dell'art. 29, comma 2 della L.R. n. 8/2004, di effettuare sopralluogo presso la nuova sede della struttura, alla Via Sabotino n. 5/B, Adelfia, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. per l'accreditamento istituzionale.

Nelle more la predetta D.D. n. 152/2011 rilasciata da questo Servizio, di autorizzazione all'esercizio, è stata impugnata con ricorso da alcuni Enti controinteressati per violazione del modello della doppia autorizzazione di cui all'art. 5 della L.R. 8/2004 s.m.i.

Il predetto art. 5, al comma 1 (lett. a), prevede espressamente che i trasferimenti di strutture già autorizzate in altra sede, al pari della realizzazione di nuove strutture, siano soggetti, da parte del Comune di ubicazione della nuova struttura, all'autorizzazione alla realizzazione, propedeutica al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento da parte della Regione, prevista dal medesimo art. 5, comma 1 (lett. b).

Pertanto, con nota prot. n. A00-081/221/APS1 del 26/01/2012, questo Servizio ha chiesto chiarimenti alla Fondazione EPASSS e al Comune di Adelfia (BA) circa il rilascio del provvedimento comunale di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento.

In riscontro a detta richiesta di chiarimenti il Comune di Adelfia, con nota prot. n. 3572 del 29/2/2012 ha comunicato di non aver rilasciato alcuna autorizzazione, come confermato dalla Fondazione EPASSS con nota prot. n. 420/B2 del 29/2/2012.

La Fondazione E.P.A.S.S., con nota prot. n. 1077B2 del 7/6/2012, ha successivamente comunicato, ai sensi dell'art. 12, co. 1 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., che:

- "l'EPASSS (Ente provinciale ACLI Servizi Sociali e Sanitari) a seguito di delibera assembleare del 5/7/2011, si è trasformato in Fondazione acquisendo la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro prefettizio delle persone giuridiche con n. 71/P ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del DPR 361/2000:
- a seguito della predetta trasformazione la sede legale è stata trasferita da Via De Bellis 37, 70124 Bari a Via Bitritto 104, 70124 Bari;
- il rappresentante legale pro-tempore della Fondazione EPASSS è il Prof. Pasquale Leccese, nato a Bari il 01/10/1956, ivi residente alla Via Zanardelli n. 42, 70125 Bari, Codice fiscale LCC PQL 56R01 A662S;
- il responsabile sanitario della Struttura è la Dott.ssa Maria Antonietta Partipilo, nata il 10/10/1958, laureata in Medicina e Chirurgia presso la Università degli Studi di Bari il 9/11/2000, specialista in Psichiatria, iscritta presso l'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Bari".

Con nota prot. n. 68457/12 del 19/10/2012 il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha comunicato di aver effettuato in data 25/9/2012 il sopralluogo presso la nuova sede della CRAP, alla Via Sabotino n. 5, Adelfia, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. per l'accreditamento istituzionale, ed ha espresso "giudizio favorevole per l'accreditamento".

Tuttavia, questo Servizio, considerato che, a causa di una parziale interpretazione del Regolamento n. 18/2009, con la citata D.D. n. 152/2011 era stata rilasciata alla Fondazione EPASSS l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento della CRAP senza considerare la locuzione "fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente", e quindi la necessità di acquisire apposita autorizzazione alla realizzazione da parte del Comune di destinazione della struttura;

ritenuto che, in presenza dell'istanza di autorizzazione al trasferimento definitivo presentata dall'Ente E.P.A.S.S.S. a questo Servizio, e del parere positivo espresso con nota prot. n. 195766/1 del 10/11/2010 dal D.G e dal Direttore del DSM dell'ASL FG in ordine al fabbisogno distrettuale di destinazione ex art. 1 R.R. n. 18/2009, la mancata acquisizione del provvedimento di autorizzazione comunale alla realizzazione per trasferimento costituisca una mera omissione formale suscettibile di essere sanata con l'adozione, in via di sanatoria, dello stesso provvedimento;

con nota prot. n. A00-081/4298/APS1 del 26/11/2013, ha invitato la Fondazione EPASSS a trasmettere al Comune di Adelfia l'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento della CRAP in oggetto e, nelle more dell'invio della predetta richiesta da parte della Fondazione EPASSS al Comune di Adelfia, ha anticipato la prevista verifica di compatibilità relativa all'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento della CRAP EPASSS dal Comune di Bari, alla Via Benedetto XIII, n. 19 al Comune di

Adelfia, alla Via Sabotino n. 5/B, esprimendo, in merito, esito positivo.

Ha quindi comunicato al Comune di Adelfia di attendere il rilascio, in via di sanatoria, dell'apposito atto di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento della predetta CRAP, necessario per poter dar corso alle procedure di accreditamento istituzionale della struttura in oggetto.

La Fondazione EPASSS, con nota prot. n. 1672B2 del 6/12/2013, trasmessa per conoscenza a questo Servizio, ha presentato al Comune di Adelfia la domanda di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento della predetta CRAP, compilata su apposito modello AutReal8.

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Adelfia, con nota prot. n. 10254 del 5/6/2014, ha trasmesso a questo Servizio copia dell'atto dirigenziale n. 682 del 03/06/2014, avente a oggetto: "Autorizzazione in via di sanatoria alla realizzazione, per trasferimento definitivo, della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica da Via Benedetto XIII n. 19 - Bari a Via Sabotino n. 5/b- Adelfia - Provvedimenti".

Pertanto, si propone di conferire, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. 4/2010 l'accreditamento istituzionale alla CRAP gestita dalla Fondazione EPASSS di Bari in Adelfia, alla Via Sabotino n. 5/B, con dotazione di n. 14 posti letto, con la precisazione che:

- ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 8/2004, "La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende USL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo";
- ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8, e dell'art. 29, co. 2 della L.R. n. 8/04 e s.m.i., questo Servizio provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL incaricato, alla verifica ed alla valutazione sulla persistenza dei requisiti di accreditamento con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio 1 Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

DETERMINA

- di conferire, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. 4/2010 l'accreditamento istituzionale alla CRAP gestita dalla Fondazione EPASSS di Bari in Adelfia, alla Via Sabotino n. 5/B, con dotazione di n. 14 posti letto, con la precisazione che:
- ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 8/2004, "La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende USL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo";
- ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8, e dell'art. 29, co. 2 della L.R. n. 8/04 e s.m.i., questo Servizio provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL incaricato, alla verifica ed alla valutazione sulla persistenza dei requisiti di accreditamento con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata.
- di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della Fondazione EPASSS, con sede legale in Bari, Via Bitritto n. 104;
- al Direttore Generale dell'Azienda ASL BA;
- al Direttore del DSM ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Adelfia (BA);
- al Servizio A.T.P., Ufficio 4, Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

I Dirigente del	Servizio	APS
Silvia Papini		